

Am.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ACCERTAMENTO
CON ADESIONE**

INDICE

FINALITA'	Articolo	1
AMBITO DI APPPLICAZIONE	Articolo	2
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	Articolo	3
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE	Articolo	4
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO	Articolo	5
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	Articolo	6
INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO	Articolo	7
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Articolo	8
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	Articolo	9
ATTI DELLA DEFINIZIONE	Articolo	10
SANZIONI	Articolo	11
ENTRATA IN VIGORE	Articolo	12

Ang.

Art. 1- FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali ed è improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflazione del contenzioso.
2. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un' attenta valutazione del rapporto costi/benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
3. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
 - a. se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento;
 - b. se è stato notificato l'avviso di accertamento o di liquidazione dopo l'invito di cui all'articolo 5.
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
5. La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali nei seguenti casi:
 - a. se la definizione riguarda accertamenti parziali;
 - b. se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
 - c. se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tassa superiore al 50% e, comunque, non inferiore a L. 20.000, rispetto all'importo precedentemente accertato, pagato od iscrivibile a ruolo.
6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Ag.

Art. 3 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Sono acquisite al presente regolamento le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.
2. L'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 3 dicembre 1992 n. 546 non è consentita se ricorrono i presupposti di cui al terzo comma del precedente articolo, ovvero nel caso dell'ulteriore accertamento previsto dal quinto comma dello stesso articolo.

Art. 4 - ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione. Questi può delegare, con proprio atto, la funzione ad altro dipendente del servizio tributi.
2. Il funzionario responsabile, o il suo delegato, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento recante una pretesa tributaria non inferiore a L. 20.000 e nei casi in cui ne ravvisa l'opportunità, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con indicazione:
 - a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b. delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
 - c. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d. dell'indicazione del responsabile del procedimento e delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, produce l'effetto di sospendere, anche per gli altri coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione del termine di pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio, anche telefonicamente, formula l'invito a comparire.
4. Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con istanza in carta libera, la formulazione dell'avviso di accertamento.
5. L'istanza di cui al comma precedente non è vincolante ai fini dell'adesione.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 4, il funzionario responsabile o un suo delegato, formula, anche telefonicamente, l'invito a presentarsi all'ufficio tributi per definire l'accertamento con adesione.

Art. 7 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile o del suo delegato.

Che .

Art. 8 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile o dal suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 9 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il mancato pagamento rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, di dati o di elementi relativi alla posizione contributiva o la compilazione di un questionario.
4. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
5. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, per un massimo di sei rate trimestrali, quando la somma complessiva dovuta supera i sei milioni di lire, previa presentazione di garanzia fideiussoria pari al debito di imposta. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.
6. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge o dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

me.

Art. 10 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio se non nei termini indicati all'articolo 2, comma 5.

Art 11- SANZIONI

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente con la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

5. La mancata trasmissione del documento comprovante il pagamento comporta la irrogazione di una sanzione di lire 500.000.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.

2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

